



**DECRETO 16 dicembre 1991 n.153 (pubblicato il 23 dicembre 1991)
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE SANITARIO
DIPENDENTE DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE**

**TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dal Decreto 24 febbraio 1992
n.22, dal Decreto 17 febbraio 1993 n.21, dal Decreto 2 gennaio 1997 n.2 (e
dalla Legge 29 ottobre 2013 n.150 abrogata)**

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO

[Decreto Delegato 26 febbraio 2016 n.23](#)

[Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n. 3](#)

[Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.127](#)

[Regolamento 2 dicembre 2015 n.16](#)

[Decreto Reggenziale 28 maggio 2014 n.81](#)

[Legge 16 dicembre 2013 n.166](#)

[Legge 29 ottobre 2013 n.150](#)

[Legge 5 dicembre 2011 n.188](#)

[Legge 5 ottobre 2011 n.160](#)

[Legge 31 luglio 2009 n.108](#)

[Legge 13 novembre 1997 n.128](#)

[Decreto 27 agosto 1997 n.92](#)

[Decreto 12 giugno 1997 n.57](#)

[Legge 8 marzo 1997 n.37](#)

[Decreto 2 gennaio 1997 n.2](#)

[Decreto 2 agosto 1996 n.107](#)

[Decreto 22 giugno 1995 n.82](#)

[Decreto 27 aprile 1995 n.59](#)

[Legge 17 settembre 1993 n.106](#)

[Decreto 17 febbraio 1993 n.21](#)

[Decreto 25 novembre 1992 n.94](#)

[Legge 24 luglio 1992 n.64](#)

[Decreto 24 febbraio 1992 n.22](#)

[Decreto 8 gennaio 1992 n.1](#)

[Decreto 16 dicembre 1991 n.153](#)

[Legge 10 dicembre 1991 n.151](#)

[Legge 23 ottobre 1990 n.118](#)

[Decreto 13 settembre 1989 n.87](#)

[Legge 17 marzo 1988 n.50](#)

[Legge 1 dicembre 1982 n.107](#)

[Legge 20 novembre 1982 n.100](#)

[Legge 28 gennaio 1982 n.12](#)

[Legge 25 novembre 1980 n. 86](#)

[Legge 22 dicembre 1972 n.41](#)



**DECRETO 16 dicembre 1991 n.153 (pubblicato il 23 dicembre 1991)
Testo unico delle disposizioni per il personale sanitario dipendente
dell'Istituto per la Sicurezza Sociale**

**TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dal Decreto 24 febbraio 1992
n.22, dal Decreto 17 febbraio 1993 n.21, dal Decreto 2 gennaio 1997 n.2 (e
dalla Legge 29 ottobre 2013 n.150 abrogata)**

(aggiornato al 26 febbraio 2016)

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Corpo Sanitario)

Fanno parte del corpo sanitario sammarinese i medici, i farmacisti ed i medici veterinari, i biologi ed i chimici in relazione ai posti previsti nell'organico del Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale.¹

Art. 2

(Norme deontologiche)

I sanitari di cui al precedente articolo del Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale sono tenuti a prestare la loro opera professionale, in favore degli aventi diritto, nell'ambito delle mansioni affidate, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni, in armonia con le norme deontologiche relative alla professione sanitaria.

Sono altresì obbligati, in caso di necessità o nei casi previsti dalle convenzioni, a soddisfare le richieste dei non aventi diritto, dai quali saranno esatti gli onorari professionali. L'ammontare degli onorari e le modalità di versamento all'Istituto per la Sicurezza Sociale sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto.

Art. 3

(Attività professionale)

E' consentito al corpo sanitario sammarinese di esercitare l'attività di consulto e consulenza professionale da svolgersi nell'ambito di strutture pubbliche o private giuridicamente riconosciute. Le attività di consulenza e professionali debbono essere effettuate fuori del normale orario di lavoro e non devono compromettere il buon andamento dei servizi.

¹ **Testo coordinato (Decreto n.153/1991):**

Fanno parte del corpo sanitario sammarinese i medici, i farmacisti ed i medici veterinari, in relazione ai posti previsti nell'organico del Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale.

Modifiche legislative:

Decreto 17 febbraio 1993 n.21, Articolo 1:

L'art. 1 del Decreto 16 dicembre 1991 n.153 è così modificato:

"Fanno parte del corpo sanitario sammarinese i medici, i farmacisti ed i medici veterinari, i biologi ed i chimici in relazione ai posti previsti nell'organico del Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale."



Gli introiti derivanti dall'attività di consulenza e prestazioni professionali intramurarie saranno divisi fra l'Istituto per la Sicurezza Sociale e coloro che hanno svolto l'attività professionale sulla base di percentuali e con modalità stabilite da apposito provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.S.S., previo confronto fra Governo e Organizzazioni Sindacali. ²

Art. 4 *(Reperibilità)*

Al fine di garantire l'assistenza in ogni servizio del Dipartimento, il personale medico e medico veterinario è tenuto a svolgere servizio di reperibilità.

I sanitari tenuti al servizio di reperibilità debbono giungere in servizio entro 30 minuti circa dalla chiamata.

La reperibilità non può essere richiesta per più di 15 giorni al mese, salvo i casi del tutto eccezionali.

Il servizio di reperibilità è organizzato dalle Direzioni competenti, sentita la Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, in base alle esigenze dei vari servizi.

Art. 5 *(Lavoro straordinario)*

Il lavoro straordinario viene prestato dai medici e medici veterinari esclusivamente in caso di chiamata in reperibilità e in caso di comprovati ed improcrastinabili interventi urgenti.

Il lavoro straordinario è retribuito secondo le norme della Legge Organica.

Art. 6 *(Riposo festivo)*

Nei giorni festivi il personale sanitario osserva il riposo, salva l'assicurazione dei servizi di emergenza.

Art. 7 *(Requisiti per l'assunzione)*

I sanitari di cui all'art. 1 per essere assunti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalla Legge Organica:

- 1) a) per i medici, laurea in medicina e chirurgia;
- b) per i medici veterinari, laurea in medicina veterinaria;
- c) per i farmacisti, laurea in farmacia o laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

² **Testo coordinato (Decreto n.153/1991):**

E' consentito al corpo sanitario sammarinese di esercitare l'attività di consulto e consulenza professionale da svolgersi nell'ambito di strutture pubbliche o private giuridicamente riconosciute. Le attività di consulenza e professionali debbono essere effettuate fuori del normale orario di lavoro e non devono compromettere il buon andamento dei servizi.

Gli introiti derivanti dall'attività di consulenza e prestazioni professionali intramurarie saranno divisi fra l'Istituto per la Sicurezza Sociale e coloro che hanno svolto l'attività professionale sulla base di percentuali e con modalità stabilite da apposito provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.S.S., previo confronto fra Governo e Organizzazioni Sindacali.

Modifiche legislative:

Legge 29 ottobre 2013 n.150 (Abrogata dal Decreto Reggense 28 maggio 2014 n.81), Articolo 25:

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 14 della Legge 16 dicembre 1991 n. 153 "Testo unico delle disposizioni per il personale sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale".



- d) per i biologi, laurea in biologia;
 - e) per i chimici, laurea in chimica o farmacia.
- 2) abilitazione all'esercizio della professione;
- 3) svolgimento del tirocinio post-laurea.³

Art. 8

(Formazione ed aggiornamento)

La Pubblica Amministrazione cura l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale all'interno della struttura e favorisce la partecipazione del personale sanitario a corsi di perfezionamento, congressi e convegni di studio anche esterni, secondo una programmazione predisposta dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Sanità e il Consiglio dei Sanitari.

Possono essere autorizzate, al di fuori della programmazione, eventuali iniziative di aggiornamento professionale, obiettivamente rilevabili e non prevedibili.

E' fatto obbligo al sanitario che partecipa a corsi di aggiornamento e perfezionamento di redigere una relazione scientifica sulle risultanze del corso. La relazione è depositata presso la Direzione Generale che provvede alla sua diffusione.

La partecipazione ai corsi è disposta su comando del Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale previa autorizzazione della Direzione del Servizio competente. Durante la partecipazione ai corsi, congressi e convegni, il personale sanitario conserva la propria retribuzione; beneficia altresì delle indennità di trasferta, di cui all'allegato "G" della Legge Organica.

Le eventuali quote di iscrizione sono a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 9

(Indennità professionale)

Al personale sanitario compete, oltre al trattamento economico previsto dalla Legge Organica, una indennità professionale, secondo le diverse qualifiche, nella misura prevista nelle tabelle allegate ai successivi titoli del presente Decreto.

Essa consiste in una indennità fissa di inizio carriera e una indennità progressiva corrispondente agli anni di servizio prestati nella qualifica.

Art. 9 bis

Al personale medico in possesso di specialità medica specifica per il posto occupato non si applicano le disposizioni relative al salario d'accesso di cui all'art.3 della Legge 10 dicembre 1991 n.151.⁴

³ Testo coordinato (Decreto n.153/1991):

I sanitari di cui all'art. 1 per essere assunti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalla Legge Organica:

- 1) a) per i medici, laurea in medicina e chirurgia;
 - b) per i medici veterinari, laurea in medicina veterinaria;
 - c) per i farmacisti, laurea in farmacia o laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;
- 2) abilitazione all'esercizio della professione;
- 3) svolgimento del tirocinio post-laurea.

Modifiche legislative:

Decreto 17 febbraio 1993 n.21, Articolo 2:

Al punto 1) dell'art.7 del Decreto 16 dicembre 1991 n.153, sono aggiunti i seguenti punti d) ed e):

- d) per i biologi, laurea in biologia;
- e) per i chimici, laurea in chimica o farmacia."

⁴ Testo originario (Decreto n.22/1992), Articolo Unico:

Al Decreto 16 dicembre 1991 n.153 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 9 bis



Art. 10

(Compenso per servizio ordinario prestato in ore notturne e festive)

Ai sanitari che sono tenuti a prestare servizio ordinario da eseguirsi in ore notturne dalle ore 22 alle ore 6 o in giorni considerati festivi, è corrisposta la maggiorazione prevista dall'art.60 della vigente Legge Organica.

TITOLO II

NORME PER PERSONALE SANITARIO MEDICO E DI MEDICINA DI BASE

Art. 11

(Orario di lavoro)

In deroga a quanto previsto dall'allegato "E" della Legge Organica l'orario di lavoro settimanale per il personale medico di cui al presente titolo, attualmente stabilito in 36 ore settimanali, viene integrato con 2 ore aggiuntive.

L'orario settimanale sarà distribuito su 5 o 6 giorni settimanali ad orario unico o/e spezzato, o anche in turni notturni a seconda delle esigenze dei vari servizi.

L'orario di servizio e le eventuali modificazioni sono disposte dal Dirigente del Servizio Ospedaliero e Specialistico, sentita la Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Per l'attività che si rende necessaria oltre l'orario stabilito al comma che precede si fa riferimento all'art. 5.

La vigilanza sull'espletamento degli orari è effettuata dal Dirigente del Servizio Ospedaliero e Specialistico e dal Dirigente della Medicina di base.

Il rispetto dell'orario di lavoro non esime il personale sanitario di cui al presente titolo dagli obblighi giuridici e dai doveri deontologici nei confronti degli aventi diritto.

Art. 12

(Servizio di guardia nell'Ospedale di Stato)

Il servizio di guardia diurna e notturna nell'ambito dell'Ospedale di Stato viene svolto in collaborazione dai medici, che svolgono servizio sulle 24 ore, del servizio di Terapia Intensiva e del Pronto Soccorso, nell'ambito della loro normale attività.

Art. 13

(Reperibilità del Servizio Medicina di Base)

Nella medicina di base il servizio di reperibilità viene espletato dai medici di base, che assicurano la reperibilità o la guardia per interventi urgenti.

Il servizio di reperibilità di tale Servizio è organizzato dalla Direzione della Medicina di Base, sentita la Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, in considerazione delle esigenze di servizio.

Il medico di base che abbia superato il 55° anno di età, può richiedere l'esonero da tale servizio.

Art. 14

(Attività professionale intramuraria)



E' consentita al personale medico di cui al presente titolo l'attività professionale in forma ambulatoriale intramuraria, esclusivamente verso i non assistiti, nell'ambito di strutture dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, con le modalità e con le forme previste dalle norme di cui al Titolo I del presente Decreto.⁵

Art. 15

(Attività specialistica convenzionale)

Su proposta della Direzione del Servizio Ospedaliero e Specialistico, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale può autorizzare l'espletamento di attività specialistica a regime convenzionale, al di fuori del normale orario di lavoro, nell'ambito della medicina specialistica non espletata dai Servizi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, da parte dei Medici dipendenti dell'Istituto stesso in possesso della specialità prevista.

Art. 16

(Norma che regola l'indennità professionale per la qualifica di Assistente in ruolo, Aiuto e Primario provenienti da strutture esterne)

All'assistente medico in ruolo che opera nell'ambito del titolo di specialità acquisito, oppure in mancanza con 5 anni di servizio, è riconosciuta l'indennità fissa per la qualifica di Aiuto.

Ai fini dell'indennità progressiva, all'Aiuto ed al Primario provenienti da strutture esterne all'Istituto per la Sicurezza Sociale, sono convenzionalmente riconosciuti rispettivamente 5 e 10 anni di servizio.

Art. 17

(Tabelle indennità professionale)

Le tabelle delle indennità professionali di cui al Decreto 13 settembre 1989 n.87 per il personale medico di cui al presente titolo sono così modificate:

INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE MEDICO PER IL 1991				
Descrizione	Primario Dirigente	Aiuto	Medico di Base	Assistente
Indennità fissa inizio carriera nelle singole qualifiche	1.477.408	1.001.152	884.992	598.952
Indennità progressiva da corrispondersi ogni 2 anni di servizio per un massimo di 8 scaglioni (16 anni di carriera)				
a) per i primi 4 scaglioni	a)154.729	127.141	141.661	101.186
b) per gli scaglioni dal 5°	b)183.769	156.181	170.701	130.226

⁵ **Testo coordinato (Decreto n.153/1991):**

E' consentita al personale medico di cui al presente titolo l'attività professionale in forma ambulatoriale intramuraria, esclusivamente verso i non assistiti, nell'ambito di strutture dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, con le modalità e con le forme previste dalle norme di cui al Titolo I del presente Decreto.

Modifiche legislative:

Legge 29 ottobre 2013 n.150 (Abrogata dal Decreto Reggionale 28 maggio 2014 n.81), Articolo 25:

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 14 della Legge 16 dicembre 1991 n. 153 "Testo unico delle disposizioni per il personale sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale".



all'8°				
Ammontare complessivo delle indennità dopo 16 anni di carriera.	2.831.400	2.134.440	2.134.440	1.524.600
Indennità mensile spettante al Primario e all'Aiuto con responsabilità di coordinamento e gestione di settore specialistico secondo le specifiche previsioni contenute nell'organico e con funzioni dirigenziali.	281.000	281.000		
Maggiorazione per due ore aggiuntive da calcolarsi sull'indennità maturata (10%)	Max 283.100	213.400	213.400	152.400

INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE MEDICO PER IL 1992				
Descrizione	Primario Dirigente	Aiuto	Medico	Assistente di Base
Indennità fissa inizio carriera nelle singole qualifiche	1.892.680	1.314.203	1.198.043	822.560
Indennità progressiva da corrisponderci ogni 2 anni di servizio per un massimo di 8 scaglioni (16 anni di carriera) a) per i primi 4 scaglioni b) per gli scaglioni dal 5° all'8°	a)197.200 b)226.240	159.158 188.198	173.678 202.718	124.055 153.095
Ammontare complessivo delle indennità dopo 16 anni di carriera	3.586.440	2.703.627	2.703.627	1.931.160
Indennità mensile spettante al Primario e all'Aiuto con responsabilità di coordinamento e gestione di settore specialistico secondo le specifiche previsioni contenute nell'organico e con funzioni dirigenziali.	292.600	292.600		
Maggiorazione per due ore aggiuntive da calcolarsi sull'indennità maturata (10%)	Max 358.644	270.362	270.362	193.116.

Per il 1993 l'aumento della tabella delle indennità professionali per il personale medico sarà maggiorato del tasso di inflazione al 31 dicembre 1992 calcolato sull'indennità complessiva maturata.

Le tabelle sopra riportate hanno validità triennale con decorrenza 1 gennaio 1991 ad esclusione della maggiorazione delle due ore aggiuntive, che sarà liquidata dal momento in cui verranno effettuate.



Art.17 bis

1. Al Medico di Base viene corrisposto un incentivo determinato in L.6.000 mensili per ciascun assistito iscritto oltre il numero di 1.200 unità e fino ad un massimo di 1.500 unità.

L'incentivo così determinato viene corrisposto, nel limite massimo di 300 unità, sulla base degli iscritti risultanti all'ultimo giorno di ciascun mese all'anagrafe degli assistiti gestita dalla Sezione Prestazioni Economiche e Sanitarie dell'amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

L'incentivo viene corrisposto per dodici mensilità annue ai Medici di Base in ruolo e in servizio effettivo in qualità di Medico di Base; non viene corrisposto in caso di assenza dal Servizio, determinata da qualsiasi causa, superiore a 30 giorni continuativi.

L'incentivo viene altresì corrisposto al Medico di Base sostituto o incaricato per periodi superiori a 30 giorni continuativi.

2. Al Medico di Base nominato Coordinatore del Centro Sanitario viene corrisposta una indennità pari a L.180.000 mensili per dodici mensilità annue.

3. L'incentivo e l'indennità di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità. ⁶

Art. 18

(Indennità di reperibilità e guardia)

L'indennità di reperibilità per i medici ospedalieri è fissata in £. 45.000 per il biennio 1991/1992, e in £. 50.000 per il 1993.

L'indennità di guardia è fissata in £. 85.000 per il solo periodo in cui è stata effettuata.

L'indennità di reperibilità per il biennio 1991/1992 per i medici di base è quella prevista nella seguente tabella:

	1991	1992
A) Intervallo pomeridiano	£. 11.000	£. 12.000
B) Sabato pomeriggio	£. 31.000	£. 34.000
C) Domenica diurna	£. 110.000	£. 121.000
D) Notturmo-Festivo	£. 121.000	£. 133.000

TITOLO III

⁶ Testo originario (Decreto n.2/1997), Articolo 1:

Il Titolo II del Decreto 16 dicembre 1991 n.153 "Testo Unico delle disposizioni per il personale sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale" è integrato dal seguente articolo:

"Art.17 bis

1. Al Medico di Base viene corrisposto un incentivo determinato in L.6.000 mensili per ciascun assistito iscritto oltre il numero di 1.200 unità e fino ad un massimo di 1.500 unità.

L'incentivo così determinato viene corrisposto, nel limite massimo di 300 unità, sulla base degli iscritti risultanti all'ultimo giorno di ciascun mese all'anagrafe degli assistiti gestita dalla Sezione Prestazioni Economiche e Sanitarie dell'amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

L'incentivo viene corrisposto per dodici mensilità annue ai Medici di Base in ruolo e in servizio effettivo in qualità di Medico di Base; non viene corrisposto in caso di assenza dal Servizio, determinata da qualsiasi causa, superiore a 30 giorni continuativi.

L'incentivo viene altresì corrisposto al Medico di Base sostituto o incaricato per periodi superiori a 30 giorni continuativi.

2. Al Medico di Base nominato Coordinatore del Centro Sanitario viene corrisposta una indennità pari a L.180.000 mensili per dodici mensilità annue.

3. L'incentivo e l'indennità di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità."



NORME PER IL PERSONALE SANITARIO MEDICO VETERINARIO

Art. 19

(Orario di servizio)

In deroga a quanto previsto dall'allegato "E" della Legge Organica, l'orario di lavoro settimanale per il personale medico veterinario di cui al presente Titolo, attualmente di 36 ore settimanali, viene stabilito in 38 ore settimanali da espletarsi in base alla seguente tabella:

ORARIO DI SERVIZIO MEDICI VETERINARI				
	A	B	C	D
	Responsabile c/o Ufficio Igiene Ambientale			Veterinario al Mattatoio
Lunedì	8-14,30 15-18	8-14,30	8-14,30	6-13,15
Martedì	8-14,30	8-14,30 15-18	8-14,30	6-13,15
Mercoledì	8-14,30	8-14,30	8-14,30 15-18	6-13,15
Giovedì	8-14,30 15-18	8-14,30 15-18	8-14,30 15-18	6-13,15 15-17
Venerdì	8-14	8 - 14	8-14	6-13,15
Sabato	riposo	riposo	riposo	riposo
Domenica	riposo	riposo	riposo	riposo

- I Veterinari B - C - D si alterneranno settimanalmente;
- la presenza pomeridiana contemporanea di tutti i veterinari nella giornata di giovedì è una esigenza per il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale per riunione sui problemi del Servizio;
- il presente schema rispetta le 38 ore di servizio. Nel caso il Veterinario attui la pausa per la mensa, l'orario giornaliero slitterà di 30 minuti;
- il Responsabile (A) svolgerà il servizio prevalentemente presso l'Ufficio della Direzione del Servizio Igiene Ambientale;
- i Veterinari B - C presteranno servizio sul territorio, al mattatoio ed in caso di necessità presso l'Ufficio di Direzione;
- il Veterinario D sarà sempre presente presso il mattatoio.

Per l'attività che si rende necessaria oltre l'orario stabilito al comma che precede si fa riferimento al precedente art.5.

La vigilanza sull'espletamento degli orari è effettuata dal Dirigente del Servizio di appartenenza.

Il rispetto dell'orario di lavoro non esime il personale dagli obblighi giuridici e dai doveri deontologici nei confronti degli aventi diritto.

Art. 20

(Reperibilità Servizio Medico Veterinario)

Per il Servizio Veterinario, la reperibilità sarà effettuata dai Medici Veterinari per tutte le fasce orarie scoperte dal servizio medesimo compresi anche i giorni di sabato, domenica e festivo infrasettimanale, con i criteri di cui alla tabella sottoriportata e verrà compensata secondo le tariffe orarie stabilite dalla delibera del Congresso di Stato del 23 febbraio 1981 n.9 e successive modifiche.



Il servizio di reperibilità è organizzato dal Dirigente del Servizio Igiene Ambientale, sentita la Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, in considerazione delle esigenze di servizio.

REPERIBILITA' SERVIZIO VETERINARIO

- a) da lunedì a giovedì dalle ore 18.00 alle ore 8.00 del giorno successivo;
- b) da venerdì a sabato dalle ore 14.00 alle ore 8.00 di sabato;
- c) sabato e domenica dalle ore 8.00 di sabato alle ore 8.00 del lunedì successivo.

La reperibilità sarà comunicata alla Portineria dell'Ospedale di Stato e colà si rivolgerà l'allevatore o l'utente per eventuali necessità di conoscere il nome del Veterinario reperibile e dove poterlo rintracciare.

Il medico Veterinario che abbia superato il 55° anno di età può richiedere l'esonero dal servizio di reperibilità.

Art. 21

(Prestazioni servizio Veterinario)

Il Servizio Veterinario è tenuto ad erogare puntualmente le prestazioni previste dalle leggi e regolamenti.

Apposito regolamento, da approvarsi con Decreto Reggenziale, sarà emanato per definire la distinzione fra prestazioni gratuite ed a pagamento, nonché le relative modalità di riscossione e le tariffe da applicare. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, vige la seguente tabella:

TABELLA PRESTAZIONI SERVIZIO VETERINARIO	
A PAGAMENTO	GRATUITE
a) certificazione sul trasferimento bestie vive con tariffa differenziata.	a) profilassi di Stato su bestie vive (malattie infettive)
b) diagnosi e cura di tutti gli animali da reddito	b) assistenza igienica e zootecnica degli allevamenti (prevenzione)
c) controllo carni in entrata ed uscita (carni morte).	c) controllo dei mangimi e specialità somministrata agli animali da reddito.
d) vaccinazione antirabbica	d) prestazioni nell'ambito del canile pubblico.

N.B.

Le tariffe sono di pertinenza del Consiglio di Amministrazione dell'I.S.S..

Le tariffe attualmente in vigore non subiscono variazioni.

La Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale provvederà a dare disposizioni circa le modalità di riscossione, che non coinvolgano direttamente il Medico Veterinario.

Art. 22

(Indennità professionali Medici Veterinari)

Per il personale Medico Veterinario è istituita la Tabella delle indennità professionali così riportate:



INDENNITA' PROFESSIONALI PERSONALE MEDICO VETERINARIO

Descrizione	1991		1992		1993 (1)
	Responsabile Serv. Veterinario	Veterinario	Responsabile Serv. Veterinario	Veterinario	
Indennità fissa	660.000	550.000	1.200.000	1.000.000	
Indennità progressiva biennale (per un massimo di n.8 scatti)	66.000	55.000	120.000	100.000	
Ammontare complessivo della indennità dopo 16 anni di servizio	1.188.000	990.000	2.160.000	1.800.000	

(1) Per il 1993 le indennità saranno maggiorate del tasso di inflazione al 31 dicembre 1992.

La superiore tabella ha validità fino al 31 dicembre 1993 ed ha decorrenza dal 1 agosto 1991.

TITOLO IV NORME PER PERSONALE FARMACISTA

Art. 23 *(Orario di Servizio)*

In deroga a quanto previsto dall'allegato "E" della Legge Organica, l'orario di servizio dei Farmacisti è stabilito in 36 ore settimanali, da espletarsi secondo accordi tra la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali.

Per garantire il servizio continuativo al pubblico, la Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, disporrà l'apertura della Farmacia di Cailungo, sita all'interno dell'Ospedale di Stato, per l'intero arco della giornata.

Con l'attuazione di tale servizio è soppresso il servizio di reperibilità.

Art. 24 *(Tabella indennità professionale)*

Per il personale Farmacista è istituita la Tabella delle indennità professionali così riportate:



INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE FARMACISTA

Descrizione	1991		1993		1992		(2)
	Dirigente Servizio Farmaceutico (1)	Farmacista Responsabile	Farmacista Coadiutore	Dirigente Servizio Farmaceutico	Farmacista Responsabile	Farmacista Coadiutore	
Indennità fissa inizio carriera	1.050.000	800.000	650.000	1.400.000	1.000.000	800.000	
Indennità progressiva biennale per un massimo di 8 scatti	80.000	37.500	31.250	100.000	50.000	43.750	
Ammontare complessivo delle indennità con 16 anni di anzianità	1.690.000	1.100.000	900.000	2.200.000	1.400.000	1.150.000	

(1) Dal 1 gennaio 1991 è revocata l'indennità dirigenziale di cui alla Legge 23 ottobre 1990 n.118.

(2) L'aumento sarà maggiorato del tasso di inflazione al 31 dicembre 1992 calcolato sull'indennità complessiva maturata.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25
(Abrogazioni)

Con l'entrata in vigore del presente Decreto sono soppresse le indennità per supplemento di valutazione previste dal primo comma dell'art.10 della Legge 28 gennaio 1982 n.12 attualmente in vigore, per il personale di cui al precedente art.1. E' abrogata altresì la Legge 1 dicembre 1982 n.107.



ALTRE NORME

DECRETO 8 gennaio 1992 n.1

Disposizioni circa indennità professionali

Art.2

Ai sensi dell'art.2 della Legge 17 marzo 1988 n.50 le indennità professionali previste dal Decreto 16 dicembre 1991 n.153 per il personale sanitario medico veterinario e per il personale farmacista, sono calcolabili ai fini pensionistici ma non ai fini della liquidazione di fine servizio.



LEGGE 24 luglio 1992 n.64

Disciplina in materia di tirocinio post - laurea per il Corpo Sanitario

Art.2 *(Modalità)*

Tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle succitate Leggi n 41/1972 e n 100/1982 e dal Decreto n 153 del 16 Dicembre 1991, aspirano ad essere ammessi ai concorsi o incarichi in qualità di Medico, Farmacista o Veterinario, devono sottoporsi ad un periodo di tirocinio pratico, secondo le modalità di seguito indicate:

1) Per i medici è previsto un tirocinio di anni due da svolgersi nelle strutture dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Il primo anno deve essere effettuato dal Medico nelle aree di:

- a) Medicina;
- b) Chirurgia;
- c) Servizi;
- d) Medicina di Base;
- e) Igiene Ambientale.

Il secondo anno deve essere svolto in un'area specifica scelta dal tirocinante.

La partecipazione ai concorsi è subordinata all'espletamento di almeno 18 mesi di tirocinio postlaurea.

2) Per i Farmacisti è previsto un tirocinio di durata non inferiore a mesi 6 da svolgersi nelle Farmacie.

3) Per i Veterinari è previsto un tirocinio di mesi 6 da svolgersi presso l'apposito Servizio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Il tirocinio deve essere effettuato in unica soluzione e non può essere interrotto, salvo quanto previsto al successivo art.5 e per cause di forza maggiore o partecipazione a regolari corsi di specializzazione.



Decreto 25 novembre 1992 n.94

Integrazione al Decreto 16 dicembre 1991 n.153

Articolo unico

L'indennità professionale di cui all'art.16 del Decreto 16 dicembre 1991 n.153 decorre dal 1 gennaio 1991.



DECRETO 17 febbraio 1993 n.21

Modifica al Decreto 16 dicembre 1991 n.153

Art.3

(Indennità professionale)

Per il personale biologo e chimico che opera presso le strutture sanitarie è istituita la seguente tabella delle indennità professionali:

INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE BIOLOGO E CHIMICO					
1991	1992		1993		
Descrizione	Responsabile Biologo e Chimico	Esperto Biologo e Chimico	Responsabile Biologo e Chimico	Esperto Biologo e Chimico	(1)
Indennità fissa inizio carriera nelle singole qualifiche	800.000	650.000	1.000.000	800.000	
Indennità progressiva biennale per un massimo di 8 scatti	37.500	31.250	50.000	43.750	
Ammontare complessivo delle indennità con 16 anni di anzianità.	1.100.000	900.000	1.400.000	1.150.000	

(1) L'aumento è maggiorato del tasso di inflazione al 31 dicembre 1992 calcolato sull'indennità complessiva maturata.

La superiore tabella ha validità triennale con decorrenza 1° agosto 1991.

Art.4

(Tirocinio post-laurea)

La condizione per essere assunti alle dipendenze dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in qualità di Biologo o Chimico, è lo svolgimento, con esito positivo, del tirocinio pratico secondo le norme e modalità previste dalla Legge 24 luglio 1992 n.64 per i farmacisti.

La Commissione di cui all'art.8 della Legge 24 luglio 1992 n.64 è costituita dal Direttore Generale e dal Dirigente del Servizio di pertinenza.



Decreto 22 giugno 1995 n.82

Integrazione art. 18 del Decreto del 16 dicembre 1991 n. 153 (Testo unico delle disposizioni per il personale sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale)

Articolo unico

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 18 del Decreto 16 Dicembre 1991 n. 153 "Testo unico delle disposizioni per il personale sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale", l'indennità di reperibilità per i pediatri e per gli assistenti pediatri che prestano la loro attività a domicilio, a norma della Legge 17 settembre 1993 n. 106, è fissata in L.300.000 per i giorni feriali e in L.350.000 per i giorni festivi.

Il sanitario che effettua il turno di reperibilità di 24 ore godrà di un giorno di riposo seguente a tale attività.

L'indennità di reperibilità di cui al I comma del presente articolo è corrisposta dal 16 Gennaio 1995.



Legge 13 novembre 1997 n.128

Attuazione dell'Accordo Governo/Sindacati concernente il rapporto contrattuale dei pubblici dipendenti - quadriennio 1997-1998-1999-2000. Modifiche all'allegato "F" alla Legge Organica

Art.6

Le indennità, le retribuzioni accessorie e parimenti le indennità previste dall'articolo 5 della Legge 10 dicembre 1991 n.151, dal Decreto 16 dicembre 1991 n.153 e Decreto 2 gennaio 1997 n.2, dalla Legge 23 ottobre 1990 n.118, dal Decreto 27 aprile 1995 n.59, dall'Accordo 7 novembre 1995 (Scuola Infermieri Professionali), dagli Accordi del 18 marzo 1994 (Coordinatore Didattico di Area nella Scuola Secondaria Superiore) e del 1° luglio 1994 (Vice Presidi Scuola Media Inferiore e Secondaria Superiore e Vice Direttori Scuola Infanzia e Scuola Elementare) recepiti con provvedimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni del 4 luglio 1994, dal Decreto 2 agosto 1996 n.107 (Autista ed Operatore Ecologico - A.A.S.S.), dalla Legge 8 marzo 1997 n.37 (Donzello Coordinatore Servizi Istituzionali, Donzello Reggenza, Coordinatore Operatore Servizi Istituzionali e Operatore Servizi Istituzionali), dal Decreto 12 giugno 1997 n.57 (Guardie Ecologiche), dal Decreto 27 agosto 1997 n.92 (Vigilatrice d'Infanzia e Tecnico di Audiometria) sono modificate come risulta negli allegati ai nn.3a, 3b, 3c, 3d; 4a, 4b, 4c, 4d; 5a, 5b, 5c, 5d; 6a, 6b, 6c, 6d; 7a, 7b, 7c, 7d; 8a, 8b, 8c, 8d; 9a, 9b, 9c, 9d; 10a, 10b, 10c, 10d; 11a, 11b, 11c, 11d; 12a, 12b, 12c, 12d; 13a, 13b, 13c, 13d, con le decorrenze indicate nelle singole tabelle.⁷

⁷ Vedere Bollettino Ufficiale.



LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166

IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI

Art. 27

(Redditi di lavoro autonomo)

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni, esercizio inteso come professionale, abituale, ancorché non esclusivo. L'esercizio da parte di persone fisiche di attività di lavoro autonomo o ad esso assimilate, anche in assenza di licenza, autorizzazione o iscrizione agli albi professionali si considera in ogni caso produttivo di reddito di lavoro autonomo, se ricorrono i predetti presupposti.
2. Il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutti i compensi percepiti nel corso dell'anno solare dall'artista o professionista nell'esercizio della sua attività e le spese inerenti a tale attività, purché documentate ed effettivamente sostenute nello stesso anno.
3. Sono deducibili le spese per l'acquisto di quei beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione che abbiano un costo unitario inferiore a €1.000,00. Per gli altri beni strumentali, compresi gli immobili, destinati all'esercizio dell'arte o della professione, sono ammesse in deduzione quote annuali da ammortizzare gradualmente nelle modalità e nella misura stabilita nell'Allegato D alla presente legge.
4. Le spese relative all'acquisto di beni mobili e servizi, anche per il tramite di contratti di locazione finanziaria, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ed all'uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili o deducibili nella misura del 50%. Quando il bene mobile acquistato sia costituito da un automezzo, oppure il servizio acquistato sia relativo ad un automezzo, l'importo massimo sul quale applicare la predetta percentuale è pari ad €50.000,00.
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere ed a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se addebitate dall'artista o dal professionista al committente attraverso espressa indicazione nella parcella o fattura.
6. Costituiscono, inoltre, reddito di lavoro autonomo:
 - a) i compensi percepiti, sotto qualsiasi forma o denominazione, dagli amministratori, sindaci o revisori o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - b) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di marchi, di opere dell'ingegno, di diritti d'autore, di invenzioni industriali e simili.
 - b-bis) i compensi derivanti dall'esercizio delle attività individuate all'articolo 3 del Decreto 16 dicembre 1991 n. 153 e successive modifiche.
7. Quando i redditi di cui al comma precedente non sono pertinenti all'attività dell'artista o professionista, oppure all'attività d'impresa debbono considerarsi separatamente come redditi diversi e concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 75%.
8. Per i compensi in natura percepiti dal lavoratore autonomo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 24, commi 5 e 6, in quanto compatibili.
9. Si applicano le disposizioni di cui i successivi articoli 31, 33, comma 5, 34, comma 4, e 35 in quanto compatibili. ⁸

⁸ **Testo originario (Legge n. 166/2013):**

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni, esercizio inteso come professionale, abituale, ancorché non esclusivo. L'esercizio da parte di persone fisiche di attività di lavoro autonomo o



ad esso assimilate, anche in assenza di licenza, autorizzazione o iscrizione agli albi professionali si considera in ogni caso produttivo di reddito di lavoro autonomo, se ricorrono i predetti presupposti.

2. Il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutti i compensi percepiti nel corso dell'anno solare dall'artista o professionista nell'esercizio della sua attività e le spese inerenti a tale attività, purché documentate ed effettivamente sostenute nello stesso anno.

3. Sono deducibili le spese per l'acquisto di quei beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione che abbiano un costo unitario inferiore a €1.000,00. Per gli altri beni strumentali, compresi gli immobili, destinati all'esercizio dell'arte o della professione, sono ammesse in deduzione quote annuali da ammortizzare gradualmente nelle modalità e nella misura stabilita nell'Allegato D alla presente legge.

4. Le spese relative all'acquisto di beni mobili e servizi, anche per il tramite di contratti di locazione finanziaria, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ed all'uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili o deducibili nella misura del 50%. Quando il bene mobile acquistato sia costituito da un automezzo, oppure il servizio acquistato sia relativo ad un automezzo, l'importo massimo sul quale applicare la predetta percentuale è pari ad €50.000,00.

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere ed a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se addebitate dall'artista o dal professionista al committente attraverso espressa indicazione nella parcella o fattura.

6. Costituiscono, inoltre, reddito di lavoro autonomo:

a) i compensi percepiti, sotto qualsiasi forma o denominazione, dagli amministratori, sindaci o revisori o a seguito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

b) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di marchi, di opere dell'ingegno, di diritti d'autore, di invenzioni industriali e simili.

7. Quando i redditi di cui al comma precedente non sono pertinenti all'attività dell'artista o professionista, oppure all'attività d'impresa debbono considerarsi separatamente come redditi diversi e concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 75%.

8. Per i compensi in natura percepiti dal lavoratore autonomo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 24, commi 5 e 6, in quanto compatibili.

9. Si applicano le disposizioni di cui i successivi articoli 31, 33, comma 5, 34, comma 4, e 35 in quanto compatibili.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 30 luglio 2015 n. 127, Articolo Unico:

1. All'articolo 27, comma 6, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, è aggiunta la lettera b-bis):

"b-bis) i compensi derivanti dall'esercizio delle attività individuate all'articolo 3 del Decreto 16 dicembre 1991 n. 153 e successive modifiche.".



DECRETO REGGENZIALE 28 maggio 2014 n.81

**ABROGAZIONE DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 2013 N.150 "LEGGE PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL
CORPO SANITARIO MEDICO E NON MEDICO ISS"**

Articolo Unico

La Legge 29 ottobre 2013 n.150 "Legge per l'esercizio dell'attività libero professionale del personale del corpo sanitario medico e non medico ISS" è abrogata con effetto dalla pubblicazione del presente decreto.



REGOLAMENTO 2 dicembre 2015 n.16

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art.2

(Trasparenza dell'organizzazione e dell'attività dell'Amministrazione)

1. Sono totalmente accessibili le seguenti informazioni relative all'organizzazione ed all'attività dell'Amministrazione:

a) atti di carattere normativo ed amministrativo generale. Sono pubblicati tempestivamente i dati relativi a:

1) direttive, circolari, istruzioni e, in particolare, atti con i quali sono determinati criteri e modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti privati;

2) disposizioni comunque denominate che contengano interpretazioni o note esplicative di norme di diritto;

3) codici di condotta;

4) scadenziari con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti;

5) oneri introdotti o eliminati dai predetti atti, gravanti su cittadini, residenti e imprese, in ordine alla raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti all'Amministrazione;

6) contrattazione collettiva ed accordi con le Organizzazioni Sindacali;

b) disposizioni sull'organizzazione dell'Amministrazione. Sono pubblicati tempestivamente i dati relativi a:

1) organi collegiali dello Stato che esercitino funzioni di amministrazione e gestione, con l'indicazione di:

1.1) estremi degli atti di nomina e/o della fonte normativa di riferimento per la composizione dell'organo;

1.2) durata dell'incarico ed eventuali relativi compensi;

1.3) competenze;

1.4) risorse a disposizione;

2) titolari di incarichi dirigenziali. Sono pubblicati tempestivamente i dati relativi a:

2.1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

2.2) curriculum vitae;

2.3) trattamento economico;

3) titolari di incarichi di collaborazione o consulenza e di rapporti di formazione, tirocini tecnico-professionali, stage. Sono pubblicati tempestivamente i dati relativi a:

3.1) estremi dell'atto di conferimento;

3.2) curriculum vitae, per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;

3.3) compensi, comunque denominati, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili;

3.4) ragione, oggetto e durata dell'incarico o del rapporto formativo, tirocinio o stage;

4) struttura e modello organizzativo del Settore Pubblico Allargato, così come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 188/2011 e degli organi collegiali di cui alla presente lettera b), numero 1) con riferimento:

4.1) per quanto concerne la Pubblica Amministrazione, così come definita dall'articolo 3, comma 1 lettera c) della Legge n.188/2011, all'articolazione dei Dipartimenti, delle Unità Organizzative (UO) e degli organi della Funzione



Pubblica con indicazione delle rispettive missioni e funzioni, delle risorse a disposizione;

4.2) per quanto concerne gli Enti, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della Legge n.188/2011, alle articolazioni organizzative interne con indicazione delle rispettive funzioni e delle risorse a disposizione;

4.3) per quanto concerne gli organi collegiali di cui alla presente lettera b), numero 1), alle rispettive funzioni e risorse a disposizione;

4.4) riferimenti normativi che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività degli organi, uffici, servizi, aziende ed enti pubblici autonomi dello Stato con i relativi collegamenti a leggi, decreti e regolamenti del Congresso di Stato pubblicati nella banca dati del Consiglio Grande e Generale;

5) illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'Amministrazione con particolare riferimento ai rapporti funzionali fra organi, uffici, servizi, aziende ed enti pubblici autonomi dello Stato, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

6) elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali;

7) dati relativi al fabbisogno ed al personale di ruolo o con incarico a tempo indeterminato nonché del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato effettivamente in servizio con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e UO/Dipartimento/settore di aziende ed enti pubblici autonomi dello Stato e dei relativi costi;

8) elenco delle società ed enti di diritto privato di cui l'Ecc.ma Camera, le aziende ed enti pubblici autonomi dello Stato detengano direttamente quote di partecipazione totalitaria o maggioritaria, indicando:

8.1) misura della partecipazione;

8.2) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul Bilancio dello Stato e/o delle aziende ed enti pubblici autonomi dello Stato;

8.3) numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, incarichi di amministratore e di dirigente conferiti dalla società o ente di diritto privato partecipata e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;

8.4) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;

8.5) funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione o attività di servizio pubblico affidate;

8.6) una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra l'Amministrazione e le società o enti partecipati;

c) disposizioni sull'attività dell'Amministrazione. Sono pubblicati tempestivamente i dati relativi a:

1) elenco delle attività/incarichi dichiarati compatibili con il rapporto di pubblico impiego a mente dell'articolo 16, comma 3 della Legge 31 luglio 2009 n.108 o dell'articolo 30, terzo comma della Legge 22 dicembre 1972 n.41 nonché lo svolgimento di attività professionali per il personale sanitario dell'Istituto per la Sicurezza Sociale a mente degli articoli 3, 14 e 15 del Decreto 16 dicembre 1991 n.153 e relativi regolamenti di attuazione;

2) disposizioni, comunque denominate, che contengono la descrizione di procedimenti amministrativi e dei relativi provvedimenti, da pubblicarsi tempestivamente ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, commi 2 e 3 della Legge n.160/2011;

3) dati aggregati relativi all'attività amministrativa organizzati per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti e



dati concernenti il rispetto dei termini previsti per l'emissione di provvedimenti di cui all'articolo 6 della Legge n.160/2011;

4) elenco delle tipologie, degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;

5) elenco dei servizi erogati agli utenti e tempi medi di erogazione degli stessi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.



DECRETO DELEGATO 26 febbraio 2016 n.23

ATTUAZIONE DELL'ACCORDO GOVERNO/ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO NEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO E NORME RELATIVE ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE MEDICO

CAPO II NORME RELATIVE ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE MEDICO DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Art. 6

(Inquadramento del personale medico nella qualifica unica di Medico)

1. Il personale medico ospedaliero dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) di ruolo quale "Assistente" ed "Aiuto" è inquadrato nella qualifica unica di "Esperto in attività professionale - Medico" con riferimento alla declaratoria professionale ed al livello funzionale e retributivo 9 dell'Allegato alla Legge 25 novembre 1980 n. 86. Il personale medico che diverrà di ruolo, a mente dell'articolo 1, comma 2, sarà, parimenti, inquadrato nella qualifica unica di "Medico".
2. Il personale medico di cui al comma 1, assume il trattamento economico definito nell' "Accordo Governo Organizzazioni Sindacali per il trattamento economico e normativo dei medici ospedalieri ISS" del 28 agosto 2003 il quale integra quello disciplinato dal vigente Contratto di Lavoro del Pubblico Impiego. In relazione ai medici provenienti da strutture esterne all'ISS, si applica, altresì, l'articolo 16, secondo comma del Decreto 16 dicembre 1991 n.153.
3. Sino all'introduzione del nuovo regime normativo e retributivo nonché alla revisione dei titoli e requisiti per l'accesso alla professione medica da attuarsi prima dell'avvio dei procedimenti di ricopertura dei profili di ruolo (PDR) di Medico (MED) previsti dal Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n. 3, le disposizioni di cui ai superiori commi si applicano anche al personale medico ospedaliero non rientrante nelle tipologie indicate al comma 1 che sia già in servizio o che assumerà servizio presso l'ISS in forza di incarico, sostituzione o contratto; il personale a contratto è, pertanto, assunto con riferimento alla declaratoria ed al livello funzionale e retributivo sopra indicati.
4. Il trattamento retributivo del personale medico con qualifica o incarico primario o dirigenziale è definito, oltre che dal vigente Contratto di Lavoro del Pubblico Impiego, dal precitato Accordo del 28 agosto 2003 nonché, per i medici provenienti da strutture esterne all'ISS, dall'articolo 16, secondo comma del Decreto n. 153/1991.
5. La tabella delle corrispondenze di cui all'Allegato B al Decreto Delegato n. 3/2015 sarà modificato allo scopo di allinearne i contenuti a quanto stabilito dal presente articolo.